



# La certificazione: introduzione alla normativa

Modena, 20 maggio 2023

Dott. Carlo Curatola



## Il Codice Deontologico – art. 24

Il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati.


# Certificati medici

**La certificazione è il mezzo di informativa più frequente e comune dell'attività del medico.**


Essendo destinato a comprovare una situazione di fatto, il certificato viene a soddisfare molteplici esigenze della vita sociale e si rivela per il sanitario un compito pieno di responsabilità.



Il certificato rilasciato da un esercente la professione sanitaria, **è l'atto scritto che dichiara conformi a verità fatti di natura tecnica, di cui il certificato è destinato a provare l'esistenza.** Questa dichiarazione di scienza presuppone che i fatti costituendo l'oggetto della certificazione siano di competenza medica e che il medico li abbia personalmente accertati a causa e nell'esercizio della professione. L'attestazione è fedefacente fino a prova contraria.



I certificati rilasciati dal medico presuppongono un'attività di accertamento diretto, compiuta dal medico stesso in stretta correlazione col contenuto e la finalità della certificazione. **Nessuna disposizione di legge indica le modalità di compilazione dei certificati, tranne quelli da redigersi in appositi moduli prestabiliti.**



## Requisiti formali del certificato

*una scrittura*, formato a mano od ottenuta con mezzi meccanici indelebili;

*l'autore* dell'attestazione, che risulti dalla sottoscrizione dell'atto, con le generalità e la qualifica del certificante;

*il destinatario*, cui la certificazione è diretta, che risulta evidente quanto l'attestato sia redatto nei moduli prestabiliti;

*la data*, della quale risulti il tempo e il luogo in cui il certificato è stato compilato.


## Requisiti sostenziali del certificato

*sintomatologia lamentata dal  
paziente*

*esame obiettivo*

*diagnosi*

*prognosi*



**Ci sono norme che impongono compiti e doveri al di fuori degli ACN e dei CCNL?**

**Circolare n. 1 dell'11 marzo 2010** del Dipartimento della Funzione Pubblica in merito alla trasmissione per via telematica dei certificati di malattia.

Sono tenuti ad effettuare la trasmissione telematica dei certificati i seguenti soggetti:

- i medici dipendenti del SSN;
- i medici in regime di convenzione con il SSN;
- i medici libero professionisti.

Tutte le pubbliche amministrazioni devono adottare le iniziative necessarie per ricevere le certificazioni e provvedere ai conseguenti adempimenti.

Ai Responsabili delle Unità Operative  
dell'Ospedale di Sassuolo e per loro tramite a  
tutto il personale medico

E p.c. Ufficio Ricoveri  
Ufficio DRG  
SIA

#### Oggetto: trasmissione per via telematica dei certificati di malattia.

In riferimento al Decreto 18 aprile 2012, recante: "Definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC" e la circolare 1/2011/DFP/DDI si forniscono indicazioni operative relativamente al sistema di trasmissione telematica dei certificati e degli attestati medici per la giustificazione delle assenze per malattia.

Si riportano di seguito tre servizi:

- **Servizio per la comunicazione di inizio ricovero:** il servizio consente all'azienda sanitaria, attraverso l'inserimento del codice fiscale del lavoratore, di acquisire le informazioni relative al lavoratore e trasmettere al SAC (Sistema di Accoglienza Centrale) la comunicazione di inizio ricovero. L'operatore riceve conferma dell'accettazione dell'invio e l'assegnazione da parte dell'INPS del numero di protocollo univoco di inizio ricovero (PUCIR).

Per quanto riguarda le sole comunicazioni di inizio ricovero, l'INPS non richiede che l'inviante sia un medico, pertanto all'interno dell'Ospedale di Sassuolo questo servizio può essere svolto con le seguenti modalità:

- medico dell'U.O. dove avviene il ricovero che, tramite le credenziali INPS del sistema TS, comunica l'inizio ricovero;
- invio del paziente all'ufficio ricoveri (Teresa Basile e/o Armando Francesconi); si chiede alle Unità Operative di indirizzare i pazienti, muniti di codice fiscale, presso suddetto ufficio. **L'ufficio è aperto dal Lunedì al Venerdì dalle 7.30 alle 15.30.**

Gli elementi costitutivi da utilizzare per l'invio della comunicazione di inizio ricovero sono raggruppati in quattro sezioni: dati dell'operatore, dati del lavoratore, dati della residenza o domicilio abituale, dati della comunicazione di inizio ricovero.

- **Servizio per l'invio di un certificato di malattia in sede di dimissione:** in fase di dimissione il servizio consente al **medico ospedaliero** di richiamare la comunicazione di inizio ricovero, attraverso il numero di protocollo univoco della comunicazione di inizio ricovero (PUCIR) ed il codice fiscale del lavoratore, e certificare la diagnosi e la eventuale prognosi per la convalescenza.

L'elemento certificato di malattia in sede di dimissione riporta anche le informazioni acquisite al momento della comunicazione di inizio ricovero senza la necessità che il medico le inserisca nuovamente.

Gli elementi costitutivi del messaggio da utilizzare per l'invio del certificato di malattia in sede di dimissione sono raggruppati in sei sezioni: identificativo del ricovero, dati del lavoratore, dati della residenza o domicilio abituale, dati dell'indirizzo di reperibilità (da compilare obbligatoriamente se non coincide con la residenza o domicilio abituale e solo in caso di **prognosi per la convalescenza**), dati del certificato di diagnosi.

Si desidera qui evidenziare l'obbligo della compilazione, qualora necessario, nel certificato di malattia della voce "viene assegnata prognosi clinica a tutto il", per evitare che il paziente debba accedere, dopo la dimissione, al proprio Medico di Medicina Generale per farsi rilasciare il certificato di malattia con una prognosi, fra l'altro, indicata nella lettera di dimissione dai professionisti.

- **Servizio per l'invio di un certificato di malattia in sede di Pronto Soccorso:** al medico di Pronto Soccorso è richiesto l'invio telematico del certificato di malattia qualora il paziente lo richieda.

Quanto finora descritto viene effettuato sul Sistema TS, **previa richiesta ai pazienti della necessità di certificazione di malattia/ricovero**, al quale tutti i medici in servizio presso l'Ospedale di Sassuolo sono abilitati. Si ricorda che la password di tale sistema ha una durata di 90 giorni, trascorsi i quali deve essere aggiornata.

Per i soli medici di Pronto Soccorso, che effettuano i certificati telematici su Aurora (in quanto vi è un'integrazione tra i due applicativi), diamo la possibilità di segnalare al SIA la data del rinnovo di ciascuna password per ricevere in prossimità della scadenza un alert di promemoria.

Il SIA, che legge per copia conoscenza, rimane disponibile per eventuali chiarimenti e/o eventuale supporto formativo.

Il Direttore Sanitario

Ai Responsabili delle Unità Operative e per loro  
tramite a tutto il personale medico

E, p.c. All' Ordine dei Medici di Modena

Oggetto: Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia.

In riferimento al Decreto 18 aprile 2012, recante: "Definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC" e la circolare 1/2011/DFP/DDI si risottolineano le indicazioni operative relativamente al sistema di trasmissione telematica dei certificati e degli attestati medici per la giustificazione delle assenze per malattia.

Si riportano di seguito tre servizi:

- Servizio per la comunicazione di inizio ricovero: il servizio consente all'azienda sanitaria, attraverso l'inserimento del codice fiscale del lavoratore, di acquisire le informazioni relative al lavoratore e trasmettere la comunicazione di inizio ricovero. L'operatore riceve conferma dell'accettazione dell'invio e l'assegnazione da parte dell'INPS del numero di protocollo univoco di inizio ricovero (PUCIR). Gli elementi costitutivi da utilizzare per l'invio della comunicazione di inizio ricovero sono raggruppati in quattro sezioni: dati dell'operatore, dati del lavoratore, dati della residenza o domicilio abituale, dati della comunicazione di inizio ricovero (vd. Allegato "Manuale certificato INPS");
- Servizio per l'invio di un certificato di malattia in sede di dimissione: in fase di dimissione il servizio consente al **medico ospedaliero** di richiamare la comunicazione di inizio ricovero, attraverso il numero di protocollo univoco della comunicazione di inizio ricovero (PUCIR) ed il codice fiscale del lavoratore, e certificare la diagnosi e la eventuale prognosi per la convalescenza. L'elemento certificato di malattia in sede di dimissione riporta anche le informazioni acquisite al momento della comunicazione di inizio ricovero senza la necessità che il medico le inserisca nuovamente. Gli elementi costitutivi del messaggio da utilizzare per l'invio del certificato di malattia in sede di dimissione sono raggruppati in sei sezioni: identificativo del ricovero, dati del lavoratore, dati della residenza o domicilio abituale, dati dell'indirizzo di reperibilità (da compilare obbligatoriamente se non coincide con la residenza o domicilio abituale e solo in caso di **prognosi per la convalescenza**), dati del certificato di diagnosi.



Si sottolinea l'importanza della compilazione, qualora necessario, della voce "viene assegnata prognosi clinica a tutto il", in quanto questo consente di non inviare il paziente dal proprio medico di medicina generale, per la semplice continuazione del certificato di malattia, peraltro su una prognosi da noi indicata sulla lettera di dimissione (vd. Allegato "Manuale certificato INPS");

Servizio per l'invio di un certificato di malattia in sede di Pronto Soccorso: al medico di Pronto Soccorso è richiesto l'invio telematico del certificato di malattia qualora il paziente lo richieda (vd. Allegato "Manuale certificato INPS");

Quanto finora descritto viene effettuato sul Sistema TS, al quale tutti i medici in servizio presso gli ospedali della rete sono abilitati. Si ricorda che la password di tale sistema ha una durata di 90 giorni, trascorsi i quali deve essere aggiornata.

Qualora l'accesso telematico per la redazione e trasmissione del certificato di malattia non dovesse essere disponibile per qualsiasi ragione, è sempre possibile per il medico certificatore ospedaliero redigere il certificato in modalità cartacea. Entro due giorni dalla data del rilascio sarà poi compito del lavoratore trasmettere il certificato senza diagnosi alla propria azienda mentre quello comprensivo della diagnosi all'INPS. (vd. Allegato 1 – Certificato cartaceo di malattia INPS)

In accordo con l'Ordine dei Medici di Modena, al fine di una comunicazione più puntuale delle sole criticità, a cadenza trimestrale verranno poste all'attenzione della scrivente direzione le principali UU.OO. a cui si chiede maggiore attenzione in fase di dimissione per evitare percorsi errati al paziente.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

Romana Bacchi  
(firmato digitalmente)

Il Direttore Sanitario

**Direttori di Dipartimento, di Struttura Complessa,  
Responsabili U.O. Semplice e Semplice  
Dipartimentale Policlinico e OCB  
e loro tramite a tutto il personale medico**

e, p.c. **Dott.ssa Annarita Garzia**  
Direttore Professioni Sanitarie

Ai coordinatori infermieristici

**Ing. Mario Lugli**  
Direttore Servizio Tecnologie dell'Informazione

**Dott. Lorenzo Broccoli**  
Direttore Amministrativo

**Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli  
Odontoiatri di Modena**

**Oggetto: certificazioni di malattia INPS – obbligo di rilascio a seguito di prestazione con  
emissione di prognosi**

Gent.mi,

con la presente si fa riferimento alla tematica della certificazione di malattia INPS a seguito di prestazione assistenziale erogata in vari regimi assistenziali in favore di dipendenti sia pubblici che privati e alle indicazioni poste alle SSSL con le precedenti note della Direzione Sanitaria, implementate anche con misure tecniche (applicativi informatici).

Nonostante il miglioramento dell'adesione a tali indicazioni, anche a fronte della segnalazione pervenuta da parte dell'Ordine dei Medici di Modena di alcuni casi di mancato rilascio delle suddette certificazioni, si ritiene utile rammentare che **la vigente normativa impone anche ai medici delle strutture sanitarie pubbliche il rilascio della certificazione di malattia INPS** al fine di garantire il diritto del lavoratore dipendente ammalato di non rendere la prestazione lavorativa per tutta la durata della malattia ricevendo comunque il relativo trattamento economico.

La **compilazione e l'invio** contestualmente all'INPS e al datore di lavoro del paziente di tale certificazione sono attualmente **previsti pressoché esclusivamente in forma telematica** e già da molti anni questa Azienda ha predisposto, laddove possibile, alcuni accorgimenti tecnici per agevolare da parte del personale in servizio il rilascio delle certificazioni di malattia INPS in caso di prognosi formulate sia a seguito di prestazioni di Pronto Soccorso che anche a seguito di ricovero. Ha inoltre predisposto dettagliate istruzioni operative per il rilascio

telematico di tali certificazioni anche direttamente tramite il sistemaTS, laddove il collegamento informatico con gli applicativi aziendali non era possibile.

Nel richiamare l'attenzione di tutto il personale medico alla **necessità di un puntuale rilascio delle certificazioni di malattia INPS a seguito di qualsivoglia prestazione sanitaria erogata che abbia comportato la formulazione di una prognosi**, si riportano qui di seguito i link utili per accedere alle istruzioni operative per il rilascio telematico dei certificati di malattia INPS nei diversi ambiti:

- Tramite Aurora PS:  
<http://intranet.aou.mo.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252Ff%252F5%252FD.a0c17c9c6afbcb927e8c/P/BLOB%3AID%3D4571/E/pdf>
- Tramite ADT per i pazienti ricoverati presso il Policlinico:  
<http://intranet.aou.mo.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252Ff%252F0%252FD.4018f8fe01461f90fb6/P/BLOB%3AID%3D4571/E/pdf>
- Direttamente tramite SistemaTS per i pazienti ricoverati presso OCB e per tutti i pazienti ambulatoriali:  
<http://intranet.aou.mo.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/3%252F5%252Fa%252FD.e2d487b87ffb057ff31/P/BLOB%3AID%3D4571/E/pdf>

Sono inoltre disponibili nella intranet aziendale specifiche istruzioni per l'acquisizione ed il cambio della password di accesso al SistemaTS, raggiungibili tramite il seguente link:

<http://intranet.aou.mo.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/9%252F8%252Fd%252FD.284ce809975854ae79a3/P/BLOB%3AID%3D4571/E/pdf>

Si ricorda inoltre che, in caso di impossibilità di collegamento all'apposito sistema telematico o nei casi in cui l'invio per via telematica della certificazione non sia stato possibile rimane la **possibilità di rilascio di una certificazione cartacea**, scaricabile dalla intranet aziendale al seguente link:

<http://www.policlinico.mo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/ID/Pagina/579>

Per eventuali necessità di abilitazione di nuove figure e/o di acquisizione e sincronizzazione delle password con gli applicativi aziendali sarà possibile far riferimento al seguente personale del Servizio Tecnologie dell'informazione:

Manni Luca – [manni.luca@aou.mo.it](mailto:manni.luca@aou.mo.it) – tel. [5060 \(155060\)](tel:0594225060)

Ringraziando sin d'ora per la collaborazione, l'occasione è gradita per inviare cordiali saluti

Il Direttore Sanitario  
Dott. Ottavio Alessandro Nicastro  


# CIRCOLARE FNOMCeO 2011 SU RILASCIO CERTIFICATI INPS DA LIBERO PROFESSIONISTA

E' ovvio che le certificazioni di malattia rilasciate dai liberi professionisti devono tener conto, in ragione di quanto previsto dall'art. 25 della legge 183/2010 (cd. collegato lavoro) che ha esteso anche ai dipendenti privati le norme per i pubblici dipendenti, dell'art. 55-*septies* del D.Lgs. 165/2001 introdotto dall'art. 69 del D.Lgs. 150/2009 recante "Controlli sulle assenze" che stabilisce che *"nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale"*.

Per completezza, è opportuno rilevare che la certificazione di malattia di competenza del libero professionista rientra nel complesso della prestazione professionale resa, non potendo quindi costituire un onere ulteriore a carico del paziente.

- < di 10 giorni
- 1° certificato dell'anno



Sistema Tessera Sanitaria

## Rilascio credenziali per accedere a Sistema TS

Ai medici convenzionati ed ai medici dipendenti saranno le Aziende a provvedere al rilascio delle credenziali.

Per i sostituti di MMG e per i libero professionisti è l'Ordine l'ente preposto al rilascio delle credenziali.